C/2025/1319

13.3.2025

P9_TA(2024)0211

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (12378/2023 – C9-0460/2023 – 2023/0303(NLE))

(Approvazione)

(C/2025/1319)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (12378/2023),

— visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (12379/2023),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0460/2023),

— visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

— vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0083/2024),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica argentina.